

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

SERIE	NUMERO	DATA	TRIBUTI	IMPORTI	RETTIFICHE AI CODICI DI TRIBUTO e/o RELATIVI IMPORTI		
			REGISTRO ALTRO ERARIO		SERIE	NUMERO	DATA
			ALTRE AZIENDE		DA	A	IMPORTO
			TOTALE				

IMPORTO VERSATO

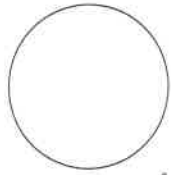
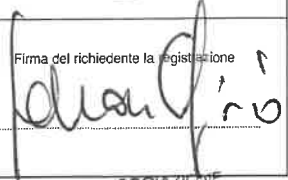
CODICE UFFICIO	Si convalidano, sulla base del contenuto dell'atto, i dati risultanti dai Quadri A, B, C e D (E e F)	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA TASSAZIONE	L'IMPIEGATO ADDETTO ALLA REGISTRAZIONE
----------------	--	-------------------------------------	--

QUADRO A DATI GENERALI

ALL'UFFICIO DI:	ALGHERO SS	Foglio N. / di tot.	N. DI REPERTORIO
RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE	DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO	DATA FINE PROROGA
	92129690902	04052023	
TIPOLOGIA DELL'ATTO	ADEMPIMENTO		USO ABITATIVO
ATTO PRIVATO - ATTO COSTITUTIVO E STATUTO	☒ Pro ☐ Ces ☐ Ris		☐ Si

QUADRO B SOGGETTI DESTINATARI DEGLI EFFETTI GIURIDICI DELL'ATTO

N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
	92129690902	L'APPRODO ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI - ASSISTENZA FAHIGUE IN DI FFICOLTA				
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO		
ALGHERO		SS	GRAZIA DELEDDA	50		
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO		
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO		
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO		
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO		
N. ORD.	CODICE FISCALE	COGNOME O DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA	DATA DI NASCITA	SESSO
DOMICILIO FISCALE: C.A.P. E COMUNE		PROVINCIA	VIA O PIAZZA	N. CIVICO		

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE		CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE										DATA DI STIPULA/ADEMPIMENTO				N. DI REPERTORIO			
		9 N A F S E 5 3 L 1 2 I 4 5 2 Z 0 4 0 5 2 0 2 3														Foglio N. / di tot.			
TIPOLOGIA DELL'ATTO																			
ATTO PRIVATO COSTITUTIVO E STATUTO																			
QUADRO C DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO																			
NORD	CODICE NEGOZIO		(1)	(2)	(3)	VALORE						DANTI CAUSA (es. proprietari)		/	AVENTI CAUSA (es. inquilini)				
														/					
														/					
														/					
														/					
														/					
														/					
														/					
														/					
TOTALE VALORE																		(1) Barrare se soggetto a IVA (2) Barrare a fronte di agevolazioni (3) Barrare se con effetti sospesi o non definitivo	
QUADRO D DATI DEGLI IMMOBILI																			
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
NORD	CODICE COMUNE	T/U	I/P	SEZIONE URBANA/ COMUNE CATASTALE	FOGLIO	PARTICELLA				SUBALTERNO		☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
						/ /						☐ IN VIA DI ACCATASTAMENTO							
												Sigillo notarile o timbro dell'ufficio cui è addetto l'Ufficiale rogante							
																			
												Firma del richiedente la registrazione 							

ASSOCIAZIONE
L'APPRODO ODV ALGHERO
Cod. Fisc. 92124590002
IL PRESIDENTE EFISIO GANAU

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'

L'APPRODO ODV ALGHERO.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 04 MAGGIO 2023

L'anno 2023 ,del giorno 04 del mese di maggio alle ore 17,00 presso la sede dell'associazione in via GRAZIA DELEDDA n.50,sede in ALGHERO, si e riunita in assemblea straordinaria, con i soci dell'associazione l'Approdo ODV.

Assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 10 del vigente statuto sociale ,il presidente dell'associazione ,sig. EFISIO GANAU, e verbalizzala signora PIETRINA MORITTU.

Il presidente ha constatato che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso all'albo della sede sociale contenente l'ODG , con l'ora e il luogo della riunione , i presenti ,o per delega. Il 90%dei soci fondatori ,dichiara che l'assemblea è validamente costituita ,e per tanto aperta la seduta , affinché si discuta e si deliberi sul seguente ordine del giorno :

Adeguamento statuto sociale del decreto legislativo n.117/2017.

Il presidente fa presente che l'associazione deve adeguare il proprio statuto del decreto legislativo n.117/2017al fine di poter continuare ad accedere alle agevolazioni previste per gli ENTI DEL TERZO SETTORE, ed essere iscritto nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS).

Si procede quindi all'esame degli articoli del nuovo statuto come proposti dal presidente.

Dopo un'esauriente discussione , alla quale partecipano i soci presenti ,si mette al voto il nuovo Statuto che viene approvato dall'unanimità'.

Si delega pertanto il Presidente a operare gli adempimenti conseguenti.

Non essendovi altro da discutere e deliberare ,il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18.30,previa redazione ,lettura e approvazione del presente verbale .

LA SEGRETARIA

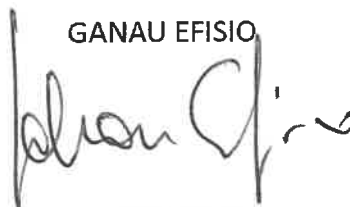
MORITTU PIETRINA



Alghero,04 maggio 2023

IL PRESIDENTE

GANAU EFISIO



ASSOCIAZIONE
L'APPRODO ODV ALGHERO
Cod. Fisc. 92129690902
IL PRESIDENTE EFISIO GANAU

**Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445**

Il sottoscritto GANAU EFISIO, nato a SASSARI
il 12.07.1953 e residente in ALGHERO Via
LOC. SALTO DON PEPPINO 5 in qualità di rappresentante legale dell'Organizzazione di Volontariato
denominata L'APPRODO ODV ALGHERO con sede legale in ALGHERO via
GRAZIA DELEDDA 50 Codice Fiscale 92129690902
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

- ☒ come previsto dall'art.32, c.1 del CTS, il numero dei soci dell'Associazione non è inferiore a 7 persone
fisiche o a 3 Organizzazioni di volontariato.
- ovvero
- ☐ il numero dei soci dell'Associazione è inferiore al limite minimo previsto dall'art.32, c.1 del CTS e di
essere consapevole che, come previsto dall'art.32, c.1 bis del CTS e fatto salvo il possesso dei restanti
requisiti:
- a) per mantenere l'iscrizione nella Sezione ODV del RUNTS il numero dei soci essere integrato
entro un anno;
 - b) l'Associazione sarà cancellata dal RUNTS se, entro un anno dal superamento del limite
minimo consentito, il numero dei soci non sarà integrato.
- ☒ il numero dei lavoratori dipendenti o alle prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura impiegati
nell'attività non è superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. - 0 DIPENDENTI

Inoltre,

DICHIARA

Che sono conformi agli originali in possesso del sottoscritto le copie dei seguenti atti allegati alla presente
dichiarazione per farne parte integrante:

- ☒ Statuto modificato - a seguito dei rilievi dell'ufficio RUNTS della Regione Sardegna - a seguito di
delibera assembleare avvenuta in data 04 Maggio 2023 (**CAMPO OBBLIGATORIO**) - e registrato
all'Agenzia delle Entrate;
- ☐ Documento comprovante l'avvenuta registrazione all'Agenzia delle Entrate dello Statuto modificato a
seguito dei rilievi dell'Ufficio RUNTS della Regione Sardegna;

Indicare eventuali altri documenti trasmessi

- ☒ DOCUMENTO DI ASSEMBLEA
- ☐ _____

ALGHERO 04.05.2023
(luogo e data)


firma del rappresentante legale)
ASSOCIAZIONE
L'APPRODO ODV ALGHERO
Cod. Fisc. 92129690902
IL PRESIDENTE EFISIO GANAU

ULTIMO AGGIORNAMENTO
13.05.2023
CSV

(Associazione non riconosciuta)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"L'approdo Alghero – Associazione Volontari Assistenza Famiglie in difficoltà"

Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore" o "CTS"), relative disposizioni attuative, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata **"L'approdo Alghero – Associazione Volontari Assistenza Famiglie in difficoltà"**, di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale in Alghero, Via Grazia Deledda n°50. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Alghero non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nell'intero territorio nazionale ovvero all'estero
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
5. L'Associazione ha durata illimitata.
6. L'Associazione è apertistica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "Organizzazione di Volontariato"

1. La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Organizzazione di Volontariato" (ODV) successivamente e solo in costanza di eventuale iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: **"L'approdo Alghero – Associazione Volontari Assistenza Famiglie in difficoltà" - Organizzazione di Volontariato**, in sigla denominata **"L'approdo Alghero - ODV"**. L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro.
2. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di **"Organizzazione di Volontariato"** o l'acronimo **"ODV"** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 – Finalità

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. Finalità dell'Associazione è di:

- promuovere e rafforzare i valori della solidarietà sociale realizzando interventi contro la povertà;
- promuovere la cittadinanza attiva e la responsabilità sociale;
- supportare persone e famiglie che versano in particolare situazione di povertà e disagio.

4. Attività di interesse generale

1. L'Associazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19.08.2016, n. 166, e successive modificazioni, erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo di cui all'art. 5, co.1, lett u del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Raccolta e distribuzione gratuita di alimenti e prodotti a persone e famiglie che si trovano in condizioni di povertà e disagio.

b) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata di cui all'art. 5, co.1, lett v del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Promuovere eventi per trasmettere alla comunità di riferimento i valori propri della cultura della solidarietà, della pace e della non violenza.

c) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generate di cui al presente articolo promozione pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 08.03.200, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266 della legge 24.12.2007, n. 244 di cui all'art. 5, co.1, lett w del CTS che nel concreto si traducono nell'effettivo svolgimento delle seguenti attività specifiche alla stessa riconducibili:

- Realizzare azioni di sensibilizzazione della popolazione per il sostegno della povertà e l'esclusione sociale collaborando con altri enti pubblici, privati ed altri Enti del Terzo Settore.
- Promuovere azioni contro lo spreco alimentare.

5. Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e principali.
2. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo, nel rispetto delle eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia.
3. L'Associazione rispetta i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle sue disposizioni attuative in materia di svolgimento di tali attività.

6. Raccolta fondi

1. Per il perseguimento delle finalità sociali l'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.7 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.8 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le ODV le quali, riconoscendosi nelle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. Possono, inoltre, far parte dell'Associazione anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle ODV associate.
2. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre Organizzazioni di Volontariato. Nel caso in cui, successivamente alla costituzione, il numero degli associati divenisse inferiore a quanto indicato esso deve essere integrato entro un anno.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. È vietato il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art.9 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque vi abbia interesse deve presentare domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, unico organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale

e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed è annotata nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre ricorso motivato all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prima assemblea utile deciderà in merito al ricorso. Al ricorrente deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale che sottoscrive la domanda, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Art.10 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- a) partecipare alle Assemblee con diritto di voto, a condizione che siano iscritti nel libro degli associati da almeno 15 giorni; (massimo 3 mesi)
- b) elettorato passivo;
- c) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. L'esame è esercitato presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta fin dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati a condizione che gli stessi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa; è fatta eccezione per l'esercizio del diritto di voto in Assemblea che è disciplinato da apposito articolo del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo;
- d) non svolgere attività che siano in contrasto con gli scopi e il decoro dell'Associazione.

4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non rivalutabili.

Art. 11 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) esclusione per:
 - comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
 - aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
 - mancato pagamento della quota sociale se prevista, entro 60 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

2. Il provvedimento motivato di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua assunzione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione. Il ricorso deve essere presentato per il tramite del Consiglio Direttivo con qualsiasi modalità idonea ad attestarne il ricevimento; sul ricorso delibererà la prima Assemblea utile ovvero altra convocata ad hoc, con priorità rispetto agli altri punti posti all'ordine del giorno. Al ricorrente deve essere garantito il diritto al contraddittorio. In ogni caso l'Assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data di ricevimento del ricorso. Fino alla deliberazione dell'Assemblea il provvedimento di esclusione rimane valido ed efficace.

3. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.12 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

2. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
4. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
7. Per quanto non previsto si applica l'art. 17 del CTS.

Art.13 - Delle persone retribuite

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento e comunque nel rispetto del CTS.

Titolo IV

Organi sociali

Art.14 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente dell'Associazione;
 - d) l'organo di controllo, ove costituito ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.15 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 un quinto degli associati.
- c) per deliberare sui ricorsi avverso l'esclusione degli associati;

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati con modalità che ne attestino l'intervenuta ricezione almeno 10 giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve tenersi non meno di 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che sia possibile identificare tutti i partecipanti e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alle votazioni. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano congiuntamente il Presidente e il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci; le decisioni assunte fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato nominato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

8. Le deliberazioni, prese in conformità delle leggi e dello statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art.16 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum.

1. L'assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio Direttivo;
- b) approva l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, su proposta del Consiglio Direttivo;
- c) approva l'eventuale bilancio sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- d) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- e) nomina e revoca il Presidente e il vicepresidente del consiglio direttivo;
- f) nomina e revoca i componenti dell'organo di controllo, ove costituito;

- g) nomina e revoca i componenti dell'organo di revisione, ove costituito;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- i) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- j) approva l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- k) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.17 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Art.18 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di 1 associati. (Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento (art.24, co.3 del CTS))

3. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 15 giorni/mesi (fare riferimento all'art. 10, c.1 lettera a del presente Statuto) nel libro degli associati, a condizione che siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 15 giorni/mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

4. Il diritto di voto degli associati minori di età viene esercitato da chi ne esercita la potestà genitoriale e la convocazione dovrà pervenire sia all'associato che ai primi. Il minore di età ha comunque diritto di partecipare all'assemblea e di prendere la parola. Il minore d'età non gode del diritto di elettorato passivo nemmeno per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale.

5. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.19 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Possono essere eletti quali componenti il Consiglio Direttivo solo persone fisiche associate ovvero indicate tra i propri associati dagli enti associati.

3. Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

4. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.20 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da un numero di Consiglieri non inferiore a 1/3 (un terzo), con arrotondamento per eccesso.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, caso in cui si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel "Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo", conservato nella sede dell'Associazione.

Art.21 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, e in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) eleggere il Segretario del Consiglio direttivo;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale e il suo ammontare;
- h) convocare l'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse ex art. 6 CTS, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dall'Assemblea e dal CTS;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione, secondo quanto previsto dallo Statuto, dai Regolamenti interni, dal CTS ovvero deliberato dall'Assemblea;
- o) amministrare i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'Associazione stessa, secondo le norme di Legge.

2. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e esegue i compiti delegati dal Consiglio Direttivo o dal Presidente nell'ambito delle rispettive competenze.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste da apposito articolo del presente Statuto.

2. Nel rispetto anche di quanto prescritto dall'art. 26 del CTS qualora uno o più Consiglieri cessino dalla carica per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo provvede alla temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria che dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita. Ove detta assemblea non dovesse deliberare, dovrà essere convocata una nuova assemblea con la massima urgenza consentita, e così a seguire.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, con approssimazione per eccesso, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in caso in cui questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria con la massima urgenza consentita, per procedere all'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, quelli cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione, eccezion fatta per l'ipotesi in cui la cessazione derivi da revoca per giusta causa, nel qual caso si procede alla sua temporanea sostituzione attingendo dall'elenco dei votati nell'ultima Assemblea all'uopo convocata, iniziando dal primo dei non eletti e a seguire. Nell'ipotesi in cui il Consiglio Direttivo non venisse ripristinato nella sua totalità entro 3 mesi, si procederà allo scioglimento dell'Associazione

4. Ove la maggioranza dei componenti di nomina assembleare venga meno, l'Assemblea dovrà essere convocata con la massima urgenza consentita per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.23 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente coincide col Presidente del Consiglio Direttivo, è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati.

3. Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) sottoscrivere gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo previa verifica della loro legittimità;

- c) adottare, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti, sottoponendoli, entro 15 (quindici) giorni, alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.24 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. Dalla carica di Presidente si decade per:

- a) dimissioni volontarie, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità (interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, incapacità ad esercitare uffici direttivi);
- d) perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di associato, in particolare a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati il Vicepresidente se eletto dall'assemblea, o, qualora questi non voglia o possa provvedere, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente.

Art.25 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato per obbligo di legge, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile.

2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevederlo, quello in carica decade automaticamente

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Competenze dell'organo di controllo

1. All'Organo di controllo sono attribuiti i compiti indicati nell'art. 30, commi 6 e 7 del Codice del Terzo settore. In particolare, lo stesso deve:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs.n. 231/2001, qualora applicabili;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - d) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - e) partecipare alle riunioni dell'Assemblea afferenti alle materie relative ai propri compiti; può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo laddove convocato.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c. 6, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti, ove composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.27 – Revisione legale dei conti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art.30 c.6 del CTS, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS è fatto obbligo di nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; gli stessi devono possedere caratteristiche di indipendenza ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo, imparziale e non possono ricoprire cariche all'interno dell'associazione.
2. Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto dall'art. 31, co. 2 del CTS e in tutti i casi in cui cessi l'obbligatorietà di prevedere l'organo di revisione, quello in carica decade automaticamente secondo quanto previsto dagli eventuali accordi contrattuali stipulati.

Art.28 - Responsabilità

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I membri del Consiglio Direttivo, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione, rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi dell'art. 28 del CTS.

Titolo V

I libri sociali

Art.29 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere, oltre le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, i libri sociali obbligatori per legge e, in particolare:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato;
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato;
- f) registro dei volontari.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio.

Art. 30 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.31 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse quali:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività di interesse generale prestata, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'articolo 6 del CTS;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme in materia.

Art. 32 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio.
3. Detto bilancio dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria che a tal fine dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, al fine di consentirne il deposito nella piattaforma telematica RUNTS entro i termini stabiliti dal CTS e relative norme di attuazione.
4. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.33– Scioglimento/estinzione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo.
3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.34 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore, le disposizioni attuative dello stesso, e, per quanto dallo stesso non previsto e compatibile, delle norme del Codice civile e relative disposizioni di attuazione.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

12-02-00 - Direzione Generale delle Politiche Sociali

12-02-04 - Servizio Terzo settore e supporti direzionali

Al'Ente ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA L'APPRODO
efisio.ganau@pec.buffetti.it

Oggetto: Procedimento di verifica finalizzato all'iscrizione nel RUNTS degli Enti iscritti nei Registri regionali di settore (art. 54 CTS e art.31 DM106/2020) – Comunicazione motivi ostativi e assegnazione termine. Ente ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA FAMIGLIE IN DIFFICOLTA L' APPRODO - Cod. fiscale 92129690902

Si comunica che, in attuazione di quanto disposto dall'art. 54 CTS e dall'art.31 DM106/2020, lo scrivente ha effettuato l'istruttoria di verifica finalizzata ad accertare l'esistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS di codesto Ente.

Detta verifica non si è conclusa positivamente per i motivi indicati nella presente che ostano all'immediata iscrizione nel RUNTS.

Pertanto, codesto Ente è invitato, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, a:

a) formulare le proprie eventuali controdeduzioni

ovvero

b) manifestare la propria intenzione di procedere alla regolarizzazione della situazione. La prova dell'avvenuta regolarizzazione dovrà essere fornita entro 60 giorni dal ricevimento della presente.

Si comunica che:

- l'omesso riscontro della presente, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, è causa di mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS;
- se, invece, codesto Ente, entro i 10 giorni assegnati, ha comunicato di voler provvedere alla regolarizzazione, ma non ne ha data prova entro i 60 giorni a tal fine disponibili (i 60 giorni decorrono dalla data di ricevimento della presente), l'Ufficio regionale del RUNTS concluderà il procedimento determinando la sua non iscrizione nel RUNTS.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE È DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

eliminato dallo Statuto e dal titolo dello stesso sia l'acronimo ONLUS che la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale";

5. Con riferimento all'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, l'art. 2 dello Statuto dovrà essere integrato dalla previsione dell'organo sociale preposto alla loro individuazione, come disposto dalla Circ. Min. Lav. N. 20/2018. Si rammenta, inoltre, che le attività diverse sono sia secondarie che strumentali rispetto a quelle di attività generale;

6. Con riguardo all'art. 6 dello Statuto, si precisa che il diritto all'elettorato attivo è ammesso anche per i minorenni, purchè rappresentati da coloro che esercitano la potestà genitoriale. Non è invece ammesso per i minorenni l'elettorato passivo (si cfr. in merito anche la circolare MLPS n. 1309 del 06/02/2019 e la Cass. Sez. VI 04/10/2017 n. 23228). Quindi escludere gli stessi da tale attività di voto è in contrasto con i principi di democraticità, uguaglianza e pari opportunità tra soci;

7. Con riferimento alle competenze inderogabili dell'assemblea, all'art. 9 dello Statuto è stata indicata erroneamente per ben due volte la seguente competenza: nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'organo di controllo. Risulta invece assente la competenza inderogabile dell'assemblea relativa alla lett. i) dell'art. 25 del CTS e non risulta specificata in base alla lett. h) dell'art. 25 del CTS l'ultima competenza indicata all'art. 10 dello Statuto;

8. Con riguardo agli artt. 9 e 11 dello Statuto si rileva contrasto nell'attribuzione della competenza sulla esclusione degli associati;

9. Nell'allegato A è stata indicata la pec del legale rappresentante e non quella dell'associazione.

Si trasmette, in allegato, un format di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorio (ex DPR 445/2020) – che il Rappresentante legale dell'Ente dovrà utilizzare e sottoscrivere:

- per dichiarare il rispetto dei limiti posti dal CTS con riferimento ai numero minimo di soci;
- per dichiarare il rispetto dei limiti posti dal CTS con riferimento al ricorso al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura;
- qualora tra i motivi ostativi siano presenti richieste di dati, informazioni o la necessità di dichiarare conformità all'originale di documenti allegati.

Infine, si informa che, a seguito del ricevimento di quanto richiesto nel termine indicato e ricorrendone i presupposti, sarà disposta, con apposito provvedimento, l'iscrizione dell'Ente nella sezione corrispondente del RUNTS.



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTENTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

La mancata iscrizione nel RUNTS determinerà la perdita della qualifica di Ente del Terzo Settore attualmente posseduta.

Si comunica, inoltre, che, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.M. 106/2020, i tempi procedurali sono **conseguentemente interrotti** e ricominceranno a decorrere allo scadere rispettivamente dei termini previsti nei punti a) e b) che precedono o, se antecedente, dalla ricezione dell'ulteriore documentazione.

Le controdeduzioni o quanto necessario per dare prova dell'avvenuta regolarizzazione dovranno essere trasmessi esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica san.polsoc.terzosettore@pec.regione.sardegna.it.

Motivi ostativi

Motivi sostanziali

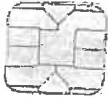
Si rileva il mancato adeguamento dello Statuto al CTS come di seguito:

1. Dagli atti in possesso dell'Ufficio non è possibile verificare il rispetto dei limiti posti dal CTS in ordine al ricorso al lavoro dipendente, autonomo o di altra natura ex art. 33 comma 1;
2. Non è altresì possibile verificare il rispetto dei limiti posti dall'art. 32 comma 1 del CTS con riferimento al numero dei soci.
3. Con riguardo alla denominazione dell'associazione ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 comma 1, 12 e 91 del CTS, si invita codesta associazione ad apportare le necessarie modifiche allo Statuto avendo cura di eliminare dallo Statuto e dal titolo dello stesso l'acronimo "ODV" e la locuzione "Ente del Terzo Settore" e di inserire, ai fini del rispetto del CTS e nel rispetto della volontà di codesta associazione, apposita clausola statutaria, quale a titolo esemplificativo:
"La denominazione dell'associazione sarà integrata con l'acronimo "ODV" e la locuzione "Ente del Terzo Settore", successivamente e solo in costanza di iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). A seguito della predetta iscrizione, l'associazione assume automaticamente la seguente denominazione: Ente del Terzo Settore "Associazione Volontari Assistenza Famiglie in difficoltà l'Approdo- Organizzazione di Volontariato (ODV)". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al predetto Registro".
La suddetta clausola consente la completa aderenza dello Statuto alle disposizioni del CTS mediante l'integrazione automatica della qualifica di Ente del Terzo Settore e di ODV nella denominazione ed il suo utilizzo in costanza di iscrizione al RUNTS e, contestualmente, consente inoltre di evitare eventuali e successive modifiche statutarie nell'ipotesi di perdita dell'iscrizione e dello status succitato;
4. Si rammenta che il CTS dispone che la disciplina relativa alle ONLUS sarà definitivamente abrogata nel momento in cui entreranno in vigore le nuove disposizioni fiscali del citato CTS. Pertanto dovrà essere

Allega:

- fotocopia del documento di identità in corso di validità in caso di firma autografa (*non necessaria in caso di sottoscrizione mediante firma digitale o altra forma di firma prevista dall'articolo 65, D. Lgs. 07/03/2005, n. 82 e ss.mm.ii*).

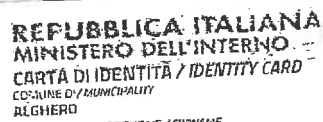
REPUBLICA ITALIANA
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

 **Codice Fiscale** **GNAFSE53L12I452Z** **Sesso** **M**

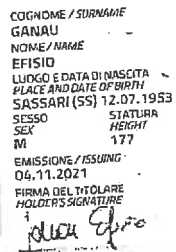
Cognome **GANAU**
Nome **EFISIO**
Luogo di nascita **SASSARI**
Data di scadenza **20/05/2025** **Provincia** **SS**

Data di nascita **12/07/1953**

 **Dati sanitari regionali**
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



CA09006KK



CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY :
12.07.2032

656630

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
GNAFSE53L121452Z

ESTREMI ATTO DI NASCITA
3302 p1 sA-1953 090064

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
REGIONE SALTO DON PEPPINO, N. 5 ALGERO (SS)



C<ITACA09006KK9<<<<<<<<<<<<<<<<
5307128M320Z121ITA<<<<<<<<<<<<<8
GANAUCZEFSIOZ<<<<<<<<<<<<<<<<

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPSS UT SASSARI

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 848
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 04/05/2023 REGISTRATO IL 16/06/2023
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000848

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: GNAFSE53L12I452Z GANAU EFISIO
ID. TELEMATICO: TWN23L000848000BB

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO

N.ORD. COD.FISC.

- 1 - 92129690902
- 2 - GNAFSE53L12I452Z

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI

N.ORD. PROGR. DESCRIZIONE

- | | | | |
|---|-----|---|------|
| 1 | 001 | - E000 MODIFICHE STATUTARIE VARIE COMPRESSE LE TRASFORMAZIONI | |
| | | VALORE DICHIARATO : | 0,00 |
| | | DANTI CAUSA SOGGETTI: | 1 2 |